

## ACCORDO QUADRO

TRA

**Iccrea Banca S.p.A.** - Istituto Centrale del Credito Cooperativo, con sede in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47, capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, R.E.A. di Roma n. 801787, C.F. e N. iscrizione al Registro Imprese di Roma 04774801007, Società Partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007, capitale sociale Euro 1.401.045.452,35 interamente versato, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5251, rappresentata ai fini del presente Contratto dal Dott. Carlo Napoleoni, Responsabile Divisione Impresa, a ciò debitamente autorizzato (di seguito "**ICCREA**"),

E

**Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa – CNA** con sede legale in Roma, Piazza M. Armellini, 9A, 00162 - Roma, in persona del Segretario Generale Otello Gregorini (di seguito "**CNA**")

### PREMESSO CHE

- ICCREA è la Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (di seguito "GBCI"), di cui esercita la direzione e il coordinamento e, in tale veste, ha lo scopo prevalente di rendere più completa, intensa ed efficace l'attività delle 112 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali e Artigiane Affiliate (di seguito anche le "BCC"), sostenendole nella loro attività di promozione dello sviluppo locale e potenziandone l'azione attraverso lo svolgimento di funzioni creditizie, di intermediazione tecnica e di assistenza finanziaria e mediante ogni altra idonea iniziativa volta al perseguimento degli scopi sociali delle stesse; in tale prospettiva, ICCREA svolge altresì una funzione di raccordo e coordinamento delle iniziative che possano coinvolgere le BCC anche mediante la formalizzazione di accordi e intese con soggetti terzi finalizzati alla promozione, senza alcun obbligo di risultato, di prodotti, di servizi e progetti di interesse delle stesse.
- CNA rappresenta e tutela gli interessi: a) delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori della manifattura, delle costruzioni, dei servizi, del trasporto, del commercio e del turismo; b) delle piccole e medie industrie, e in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, con particolare riferimento al settore dell'artigianato; c) degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.
- CNA opera per dare valore all'artigianato e alla piccola e media impresa, proponendosi come loro partner per lo sviluppo e promuovendo il progresso economico e sociale. Tale obiettivo è perseguito attraverso un'organizzazione strutturata e diffusa, un sistema di società che offre servizi integrati e consulenze personalizzate alle imprese, una struttura moderna che fornisce ai propri associati assistenza, informazioni e soluzioni innovative.
- ICCREA e CNA (di seguito "Parti") hanno interesse comune nel sostenere i territori in cui operano, comprese le aree interne, e ad offrire tutte le opportunità di sviluppo alle micro, piccole e medie imprese ivi localizzate, clienti delle BCC ed Associati CNA, nell'ambito della collaborazione tra le parti a livello territoriale;
- ICCREA e CNA hanno sottoscritto a fine 2023 un primo accordo di collaborazione biennale tra le parti e ritengono di reciproco interesse la prosecuzione della collaborazione e la formalizzazione di un nuovo accordo per facilitare agli Associati di CNA, anche attraverso il coinvolgimento delle rispettive strutture territoriali associative e/o di servizio, l'accesso a servizi consulenziali, iniziative e prodotti di ICCREA e delle BCC affiliate, come meglio di seguito individuati.
- ICCREA e CNA hanno, nell'ambito del precedente accordo, sviluppato congiuntamente numerosi incontri a livello territoriale, coinvolgendo rappresentanti delle articolazioni territoriali e delle BCC affiliate, con

l'obiettivo di favorire la collaborazione operativa sui singoli territori a beneficio delle imprese artigiane e della micro e piccola media impresa.

Si conviene e si stipula quanto segue

#### Art. 1 Oggetto dell'Accordo

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo, di cui le parti riconoscono la natura e la finalità non commerciale.

Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti intendono sviluppare un percorso di collaborazione, senza vincoli di esclusiva, per dare supporto agli Associati di CNA (di seguito "Associati") per l'accesso al credito e, in particolare, a servizi consulenziali specifici, iniziative di settore e prodotti di ICCREA o delle BCC.

A tale scopo le Parti intendono definire, in tale sede, i principali ambiti di collaborazione, nel pieno rispetto delle rispettive competenze e attività.

L'Accordo non comporta alcun obbligo diretto o indiretto a carico delle Parti e, pertanto, riveste la natura di "gentlemen's agreement" tra le stesse finalizzato esclusivamente alla creazione di condizioni ed opportunità di miglioramento del benessere sociale, culturale, economico e lavorativo a vantaggio della comunità e, in particolare, degli Associati.

CNA resta del tutto estranea ai rapporti di natura contrattuale che interverranno fra gli Associati e le BCC e/o la stessa ICCREA, e in nessun caso risponderà, né direttamente né in garanzia, di eventuali inadempimenti o informazioni incomplete o inesatte fornite dall'Associato alla BCC o ad ICCREA.

ICCREA resta del tutto estranea ai rapporti fra CNA e gli Associati e in nessun caso risponderà, né direttamente né in garanzia, per eventuali relativi inadempimenti.

#### Art. 2 Modalità di svolgimento delle attività

Lo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo è effettuato dalle Parti con organizzazione, gestione e rischio a proprio carico, essendo le Parti soggetti indipendenti, al di fuori di qualsiasi vincolo di stabilità o di coordinamento tra loro, e senza assumere alcun rapporto di mediazione, agenzia, per sé o per i propri dipendenti, né altro vincolo di natura subordinata, trattandosi esclusivamente di attività come sopra descritta, resa in forma autonoma, senza alcun reciproco vincolo di opera, di territorio o d'altra natura.

Ciascuna Parte si impegna a svolgere le attività dell'Accordo secondo la propria diligenza professionale e nel più rigoroso rispetto della normativa di riferimento tempo per tempo vigente.

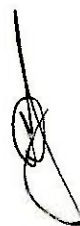
Il presente incarico non attribuisce alle Parti alcun potere di rappresentanza reciproca.

Nell'esercizio della propria attività, ciascuna Parte non ha alcun potere di concludere contratti in nome e/o per conto dell'altra, né di impegnarla in alcun altro modo. Analogamente, è fatto divieto a ciascuna Parte di riscuotere crediti dell'altra presso la clientela, nonché di incassare e/o trattenere somme a qualunque titolo.

#### Art. 3 Ambiti di collaborazione

La collaborazione, che si realizza attraverso la rete territoriale di Iccrea, ovvero le BCC, e le CNA Regionali e Territoriali, coinvolgendo, se del caso, anche i Confidi di riferimento, potrà riguardare, in particolare, i seguenti macro ambiti di intervento ritenuti prioritari, già oggetto del precedente accordo:

- favorire una maggiore prossimità ed interazione per accrescere la cultura finanziaria degli Associati, facilitare il loro accesso a strumenti di credito adeguati ai reali bisogni e sostenere la crescita manageriale degli stessi;



- favorire lo sviluppo di una consulenza specialistica delle BCC agli Associati, anche in collaborazione con le Business Unit specialistiche della Divisione Impresa di Iccrea (es. Estero e Transaction Banking, Turismo, Crediti Agrari, Finanza Strutturata, Partenariato Pubblico Privato) e in sinergia con le singole Reti Territoriali di CNA;
- favorire lo sviluppo di progetti rivolti a promuovere l'innovazione, la digitalizzazione, la sostenibilità e più in generale la transizione ESG degli Associati;
- favorire lo sviluppo di una stretta sinergia per la consulenza e messa in atto dei progetti di investimento presenti nel PNRR e/o nei Piani Regionali attivati grazie ai Fondi Strutturali;
- stimolare momenti di informazione/formazione sviluppati congiuntamente su temi di reciproco interesse e rivolti agli Associati;
- favorire la collaborazione tra le Parti sul sostegno alla creazione di impresa, anche attraverso strumenti quali il credito diretto di piccolo importo e il microcredito imprenditoriale, sviluppando sinergie tra le iniziative di CNA e quelle di Iccrea (es. progetto Innovation Festival del GBCI), nonché quelle sviluppate dalle BCC nella propria Area territoriale di competenza ("Area Territoriale Mercato").

Alla luce delle iniziative già avviate e delle valutazioni sin qui condivise, potranno essere sviluppati i seguenti ulteriori ambiti di lavoro:

- attivare iniziative congiunte per intensificare la relazione, già significativa, tra BCC e Confidi di riferimento del sistema CNA, anche mediante utilizzo di fondi europei, nazionali e regionali che possano consentire un migliore accesso al credito agli Associati (es. provviste BEI regionali);
- lavorare congiuntamente per la definizione di un osservatorio finalizzato a sviluppare analisi periodiche circa i volumi di credito da parte delle BCC del Gruppo Iccrea alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese che consenta di identificare la relativa quota di mercato, individuando idonee fonti dei dati (es. Banca d'Italia, Federcasse, etc.);
- approfondire la fattibilità di possibili percorsi a favore del ricambio generazionale e/o trasferimento di proprietà nell'artigianato e nelle micro e piccole imprese anche attraverso l'ausilio di contributi regionali e garanzia consortile;
- attenzione alle aree interne quale tema sensibile sia a CNA che alle BCC che intendono sostenere le imprese localizzate in questi luoghi, quale elemento di tenuta sociale ed economica.

Si istituisce un tavolo di confronto tra le Parti per l'analisi dei principali driver di sviluppo per gli Associati, per il monitoraggio dei temi contenuti nel presente Accordo e per l'individuazione di eventuali tematiche ad integrazione, anche e soprattutto con riferimento al tema della garanzia (diretta e/o riassicurata e controgarantita FdG) concessa dai Confidi di riferimento di CNA.

#### Art. 4 Attività delle Parti

ICCREA e CNA si dichiarano disponibili a collaborare ai fini dell'individuazione delle migliori modalità operative per garantire una consulenza specialistica dedicata agli Associati e supportarli nella fase di accesso al credito, anche presso le singole Reti Territoriali e in relazione ad eventuali misure adottate dal Governo.

Resta espressamente inteso, anche in considerazione della natura del presente Accordo, che le decisioni finali circa la sussistenza dei requisiti per la concessione di credito e/o per la stipula di contratti relativi ad altri prodotti o servizi sono esclusivamente soggette ad autonoma e discrezionale valutazione di ICCREA, delle BCC e/o della società del Gruppo cui il servizio/prodotto si riferisce.

Resta espressamente inteso che CNA, anche in considerazione della natura del presente Accordo e della propria qualità di Confederazione Nazionale delle Imprese Artigiane e PMI, non svolgerà in alcun modo attività di promozione dei prodotti della Banca, intesa come "pubblicizzazione e consulenza nei confronti di potenziale clientela" né attività di competenza di ICCREA e/o delle BCC.

#### Art. 5 Iniziative di informazione/formazione per lo sviluppo della cultura creditizia

CNA ed ICCREA si rendono disponibili, anche attraverso i loro Enti/strutture preposte alla formazione e secondo modalità all'uopo concordate, ad avviare percorsi di informazione/formazione finanziaria in relazione all'oggetto del presente Accordo.

#### Art. 6 Sviluppo di nuove iniziative di settore

Le Parti si rendono disponibili all'avvio di un tavolo di lavoro ad hoc per l'analisi congiunta di specifici progetti e per l'individuazione delle migliori modalità di supporto, anche con il coinvolgimento di eventuali altri stakeholders, al fine di facilitare la diffusione di prodotti finanziari adeguati presso gli Associati.

#### Art. 7 Gestione dell'Accordo

Al fine di valutare le migliori modalità di sviluppo del presente Accordo e di coordinare le iniziative congiunte, le Parti concordano sulla necessità di istituire un tavolo di confronto, per pianificare, valutare e monitorare l'andamento dell'Accordo, elaborare sue possibili implementazioni, analizzare congiuntamente i principali megatrend del settore e le possibili innovazioni da introdurre.

L'anzidetto tavolo si riunirà con periodicità da definire, tempo per tempo, tra le Parti medesime.

Le Parti, nell'ottica di sviluppare le finalità sopra indicate concordano, altresì, sulla opportunità di facilitare il contatto tra le rispettive Reti Territoriali, anche attraverso la programmazione di iniziative congiunte, possibilmente dando risalto alle realtà che già collaborano fattivamente sui territori e che possano costituire un modello da promuovere.

Al fine di soddisfare al meglio eventuali specifici bisogni dei territori, le parti si rendono disponibili a valutare forme di declinazione del presente accordo secondo modalità da definirsi di volta in volta.

In particolare, potranno essere definite intese funzionali alla valorizzazione delle specificità dei territori anche attraverso accordi tra le rispettive strutture territoriali, che potranno prevedere il coinvolgimento dei Confidi di riferimento di CNA.

Resta altresì espressamente inteso che, in occasione dell'eventuale presentazione delle domande di finanziamento, gli Associati dovranno consegnare direttamente al personale della BCC i documenti necessari per la valutazione del finanziamento richiesto. A tal fine, dovranno attestare la sussistenza del rapporto associativo con una lettera accompagnatoria di presentazione dell'impresa associata, che dovrà essere consegnata sempre dagli Associati alla BCC.

#### Art. 8 Iniziative di comunicazione e divulgazione dell'Accordo

Le Parti provvedono a divulgare il presente Accordo attraverso i rispettivi canali di comunicazione e i siti web, organizzando, altresì, eventi di carattere seminariale su specifiche tematiche di interesse degli Associati.

#### Art. 9 Durata

Il presente Accordo avrà validità biennale dalla data della sua sottoscrizione. È escluso ogni tacito rinnovo. Entro sei mesi dalla data di scadenza, le Parti si impegnano a riunire un tavolo di lavoro congiunto per valutare i risultati raggiunti e condividere le modalità di rinnovo della collaborazione attraverso la sottoscrizione di un analogo accordo.



#### Art. 10 - Modifiche e cessione dell'accordo

Ogni modifica delle pattuizioni contenute nel presente Accordo dovrà avvenire esclusivamente per iscritto mediante accordo sottoscritto da entrambe le Parti. Nessuna Parte potrà trasferire o cedere a qualunque soggetto terzo il presente Accordo.

#### Art. 11 - Utilizzo dei marchi e dei loghi

Ferma restando la titolarità dei rispettivi marchi (nome e logo) in capo a ciascuna delle Parti, le stesse si autorizzano reciprocamente all'utilizzo gratuito dei rispettivi marchi esclusivamente ed unicamente per le finalità correlate all'esecuzione del presente Accordo. In relazione all'uso che precede, che avverrà in ogni caso a titolo non esclusivo, nessun corrispettivo sarà dovuto, essendo tale uso soddisfacente degli interessi specifici e propri di tutte le Parti in relazione all'esecuzione del presente Accordo. È espressamente vietato ed inibito l'utilizzo dei rispettivi marchi (nome e logo) per qualsiasi finalità estranea all'esecuzione del presente Accordo.

Alla scadenza dell'Accordo e/o in caso di recesso e/o nel caso di cessazione per qualunque altro motivo dello stesso, l'uso del Marchio (nome e logo), di qualsiasi altro segno distintivo e di qualsiasi altro elemento elaborato in esecuzione dell'Accordo cesserà automaticamente.

#### Art. 12 - Riservatezza

Ciascuna Parte si obbliga a non divulgare, utilizzare, comunicare alcuna informazione riguardante l'altra, di cui sia venuta a conoscenza nell'ambito del presente Accordo.

Le limitazioni, di cui al comma precedente, non si applicano in caso di: a) uso o divulgazione autorizzata dalla Parte che sia proprietaria dell'informazione riservata; b) norma di legge o atto dell'Autorità giudiziaria che ne renda necessaria la comunicazione; c) informazioni di dominio pubblico; d) informazioni ottenute su base non riservata da fonte non vincolata da accordi di riservatezza.

Le Parti non forniranno né divulgheranno copie e termini del presente Accordo a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

#### Art. 13 - Rispetto del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001

Le Parti dichiarano di conoscere la normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa da reato delle società e, in particolare, il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ("D.Lgs. 231/2001"), nonché la normativa in materia di corruzione e si impegnano ad astenersi da comportamenti idonei a configurare violazioni della richiamata normativa (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato e dalla punibilità dello stesso).

CNA dichiara, inoltre, di aver preso visione del Codice Etico di Gruppo, del Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ovvero di estratti di quest'ultimo) adottati dal Gruppo BCC Iccrea ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e pubblicati sul sito internet del Gruppo BCC Iccrea medesimo, nella versione tempo per tempo vigente.

ICCREA dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del Codice Etico, nonché del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da CNA, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabili sul sito internet di CNA medesimo.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ciascuna Parte si impegna a rispettare e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e/o eventuali collaboratori rispettino i principi dei rispettivi Codici e Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.



Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni e obbligazioni di cui al presente articolo, che possa determinare responsabilità per una Parte, costituirà grave inadempimento e darà diritto alla Parte non inadempiente di sospendere o risolvere il contratto nelle forme di legge, fermo restando il diritto della Parte non inadempiente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione e ferma l'obbligazione per la Parte inadempiente di mallevare l'altra Parte per eventuali azioni di terzi conseguenti o derivanti dall'inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di cui al presente articolo.

#### Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Per lo svolgimento dei Servizi di cui al presente Contratto, le Parti non necessitano di trattare dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 (in breve GDPR), se non quelli dei legali rappresentanti e delle persone di contatto con finalità amministrativo-contabili.

In conformità al principio di minimizzazione previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera (c), GDPR, le Parti si impegnano pertanto ad astenersi dall'invio di dati personali di qualsiasi tipo, salvo che gli stessi non siano strettamente necessari per lo svolgimento dell'incarico.

Qualora, ai fini dell'esecuzione dell'incarico, si rendesse indispensabile trattare dati personali ulteriori rispetto a quelli dei legali rappresentanti e/o delle persone di contatto le Parti valuteranno le modalità più opportune di trattamento.

#### Art. 15 - Trattamento fiscale

Il presente Protocollo di Intesa è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa, parte prima, del DPR n. 642/1972, e ad imposta di registro, solo in caso d'uso, in misura fissa, ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa, parte seconda, del DPR n.131/1986. Il relativo onere è a carico della Parte che procede alla registrazione.

#### Art. 16 - Disposizioni finali

Il presente Accordo abroga e sostituisce ogni intesa intervenuta in precedenza tra le Parti, sia scritta che verbale. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è stato in ogni sua parte oggetto di specifica negoziazione e, pertanto, non trova applicazione gli articoli 1341 e 1342 del codice civile in tema di clausole vessatorie.

#### Art. 17 Procedura di composizione dei conflitti

In ordine a tutte le controversie che dovessero derivare dalla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### Art. 18 Riferimenti per le comunicazioni

Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, tutte le comunicazioni e gli altri avvisi richiesti o consentiti dal presente Accordo dovranno essere formulati per iscritto e si considereranno efficacemente e validamente eseguiti se effettuati tramite pec o raccomandata a.r., anticipata via mail, ai seguenti recapiti:

se alla CNA:



CNA

Piazza M. Armellini 9a – 00162 Roma

Referente: Claudio Giovine, Direttore Divisione Economica e del Lavoro

Tel. 06 44188206

E-mail: [economicalavoro@cna.it](mailto:economicalavoro@cna.it)

PEC [cna.sviluppoeconomico@cert.cna.it](mailto:cna.sviluppoeconomico@cert.cna.it)

se alla Banca:

BCC BANCA ICCREA S.p.A.

Via Lucrezia Romana 41/47 – 00178 Roma

Referente: Bruno Cassola, Responsabile Supporto Commerciale Reti e Gestione Accordi

E-mail: [bcassola@iccrea.bcc.it](mailto:bcassola@iccrea.bcc.it)

PEC [chiefbusiness@pec.iccreabanca.it](mailto:chiefbusiness@pec.iccreabanca.it)

\*\*\*

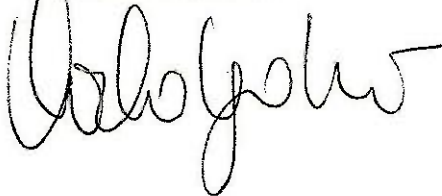
Letto, confermato e sottoscritto

per ICCREA

ICCREA BANCA SPA

data: 27/01/2026

firma: Carlo Napoleoni



per CNA

CNA

data: 27/1/26

firma: Otello Gregorini

